



Decreto Rettorale

D.R. Rep. n.
Prot. n. del
Tit. VI Cl. 8

OGGETTO: Centro ordinario interdipartimentale denominato “Centro di documentazione e studi sull’Unione Europea” - Approvazione dello Statuto, adeguato al Regolamento dei Centri di Ateneo

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Ferrara ed in particolare l’art. 44 “Centri”;
- VISTO il Regolamento dei centri di Ateneo, emanato con D.R. rep. n. 1686/2017 prot. n. 153014 del 5 dicembre 2017 e successivamente modificato con D.R. Rep. n. 586/2018, prot. n. 59502 del 19 aprile 2018;
- CONSIDERATO che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza nella seduta del 9 luglio 2018 ha approvato la proposta di adeguamento al suddetto Regolamento del Centro di Ateneo denominato “Centro di documentazione e studi sull’Unione Europea”, configurandolo come Centro ordinario dipartimentale e approvandone altresì il relativo Statuto;
- CONSIDERATO che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente in data 7 e 19 settembre 2018 hanno approvato il suddetto adeguamento nonché il relativo Statuto;
- VISTO il testo di Statuto del Centro

DECRETA

- di approvare l’adeguamento del “Centro di documentazione e studi sull’Unione Europea” che si configura come Centro ordinario interdipartimentale;
- di approvare lo Statuto del Centro denominato “Centro di documentazione e studi sull’Unione Europea” che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto.

STATUTO

Art. 1 Istituzione del Centro

1. Presso l’Università degli Studi di Ferrara è istituito il Centro denominato "Centro di documentazione e studi sull’Unione Europea" con sede presso il Dipartimento di Giurisprudenza.
2. Il Centro si configura come Centro ordinario proposto dal Dipartimento di Giurisprudenza.

Art. 2 Scopi e attività

1. Il Centro persegue i seguenti scopi:
 - a) diffondere la conoscenza dell’Unione Europea e delle relative Istituzioni, in base all’accordo stipulato tra l’Università di Ferrara e la Commissione europea, che specifica i diritti e i doveri delle parti nelle loro reciproche relazioni per quanto attiene all’istituzione e al funzionamento del CDE;



- b) operare quale Centro di documentazione e biblioteca specializzata, riconosciuta dalla Commissione europea come parte della rete generale dei servizi di informazione EUROPE DIRECT, che eroga i propri servizi in accordo con le disposizioni del Sistema Bibliotecario di Ateneo;
- c) promuovere e sviluppare studi e ricerche nel campo dell'integrazione europea e favorire la formazione e l'aggiornamento di esperti di problemi europei nei settori giuridico-amministrativo, economico e politico;
- d) porsi come strumento per la Terza missione, in quanto struttura di intermediazione tra l'Università e il territorio, organizzando e promuovendo iniziative che valorizzino e divulgano i risultati della ricerca sull'UE, per contribuire allo sviluppo socio-economico e culturale della Società civile, coinvolgendo anche attori esterni quali associazioni, enti locali, ecc.;

2. Per il perseguimento di tali scopi, il Centro svolge le seguenti attività:

- i) promuove corsi di aggiornamento, cicli di conferenze, seminari e altre attività di formazione continua con la collaborazione di studiosi di problemi giuridici ed economici dell'UE e degli Stati membri;
- ii) diffonde in modo il più possibile continuo e capillare la conoscenza, presso la cittadinanza, presso le realtà professionali e presso le scuole, delle iniziative proprie e di quelle realizzate da altri soggetti sui temi dell'Unione e dell'integrazione europea, mediante collaborazioni attive con enti locali pubblici e privati e con istituti scolastici, mediante il proprio sito internet, attraverso la pubblicazione regolare di una Newsletter, e rafforzando ed ampliando costantemente la propria presenza attiva sui social media;
- iii) organizza convegni di esperti italiani e stranieri, mostre, dialoghi con i cittadini e altre attività culturali aperte a tutta la cittadinanza;
- iv) pubblica documenti, studi e monografie in materia europea;
- v) eroga servizi bibliotecari specializzati in materia di Unione europea e di integrazione europea a tutti gli utenti, in conformità con il Regolamento delle attività e servizi delle biblioteche dell'Università di Ferrara;
- vi) coopera con il Dottorato di ricerca in Diritto dell'UE e ordinamenti nazionali dell'Università di Ferrara al fine di promuovere e realizzare in modo coordinato ed integrato iniziative di ricerca, formative, divulgative ed editoriali in materia di Diritto dell'Unione europea.

Art. 3 Risorse finanziarie

1. Il Centro può disporre delle seguenti risorse:

- a) entrate proprie, ai sensi della normativa vigente;
- b) assegnazioni sul bilancio unico di Ateneo di previsione annuale e triennale;
- c) assegnazioni del Dipartimento di Giurisprudenza;
- d) eventuali fondi terzi derivanti da partecipazioni a bandi di enti pubblici o privati, o da erogazioni liberali;
- e) ogni altro fondo specificatamente destinato alla realizzazione degli scopi e delle attività del Centro.

Art. 4 Risorse umane

1. Il Centro svolge le proprie attività prevalentemente con il personale, docente e non, che aderisce al Centro.

2. Si avvale inoltre dei seguenti profili professionali:

- un bibliotecario qualificato, esperto in documentazione e informazione sull'UE.

Art. 5 Adesioni

1. I docenti e i ricercatori universitari strutturati presso l'Ateneo di Ferrara, nonché il personale tecnico-amministrativo interessati possono chiedere di aderire al Centro.

La richiesta di adesione può provenire anche da parte di soggetti esterni all'Ateneo, purché essi dispongano di una specifica competenza nel settore di attività del Centro.



2. Le suddette richieste sono trasmesse per posta elettronica al Direttore del Centro, che le sottopone all'accettazione del Consiglio direttivo, nella prima seduta utile. L'accettazione o la mancata accettazione, adeguatamente motivate, sono comunicate ai richiedenti per posta elettronica.

Art. 6 Gestione amministrativo-contabile e patrimoniale

1. La gestione amministrativo-contabile e patrimoniale del Centro è di competenza del Dipartimento di Giurisprudenza, di seguito denominato Dipartimento gestore.
2. Viene garantito l'utilizzo condiviso delle attrezzature scientifiche di comune interesse, in particolare per le strumentazioni acquisite con dotazione o contributi di Ateneo.
3. Il consegnatario dei locali utilizzati dal Centro per lo svolgimento delle proprie attività è il Direttore del suddetto Dipartimento, salva la nomina espressa di un sub-consegnatario.
4. Nel caso di chiusura del Centro, i beni e i locali restano assegnati al Dipartimento che ne cura la gestione.

Art. 7 Organi

Gli organi del Centro sono:

- a) il Consiglio direttivo;
- b) il Direttore;
- c) un Vice-direttore, con esclusive funzioni di supplenza, nel caso di assenza o impedimento del Direttore.

Art. 8 Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da cinque membri, designati dal Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza scegliendoli tra persone, anche esterne al Dipartimento medesimo o esterne all'Università di Ferrara, di nota e/o comprovata competenza, non solo giuridica, in tema di Unione europea e di integrazione europea, nonché nelle materie e nei temi oggetto delle attività di documentazione, di ricerca, di promozione e informazione elencate all'articolo 2 del presente Statuto.
2. Il Consiglio direttivo è nominato con decreto del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza e dura in carica tre anni rinnovabili.
3. Nel caso in cui uno dei suoi componenti cessi dall'incarico per qualunque causa, si procederà al rinnovo entro trenta giorni; nelle more della ricostituzione dell'organo collegiale, non è pregiudicata la validità della sua composizione. Il mandato del componente rinnovato decorre dalla data del decreto di nomina fino alla scadenza del Consiglio direttivo.

Art. 9 Compiti del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo svolge funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento dell'attività del Centro.
2. In particolare:
 - a) elegge il Direttore;
 - b) approva le richieste di adesione al Centro;
 - c) delibera il programma delle attività del Centro, approvando anche, se del caso, convenzioni con soggetti interni od esterni all'Università di Ferrara, pubblici o privati, o approvando eventuali proposte formulate da questi ultimi per attività da svolgere in collaborazione;
 - d) adotta decisioni di orientamento tematico con riguardo all'ampliamento del patrimonio librario della biblioteca del Centro, nei limiti delle risorse finanziarie eventualmente disponibili per tale finalità;
 - e) delibera il programma delle pubblicazioni della Collana del Centro, nei limiti delle risorse finanziarie eventualmente disponibili per tale finalità;



f) approva, su proposta del Direttore, la relazione contenente la rendicontazione annuale, da sottoporre all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 Funzionamento del Consiglio direttivo

1. La convocazione delle sedute del Consiglio direttivo è inviata dal Direttore del Centro a tutti i componenti dell'organo almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta, tramite posta elettronica, utilizzando i rispettivi indirizzi email istituzionali ("@unife.it").
2. La convocazione contiene l'indicazione della data, dell'ora, della sede, degli argomenti all'ordine del giorno e dello strumento telematico che potrà essere utilizzato in caso di partecipazione con modalità a distanza.
3. Per la validità delle deliberazioni si applica l'articolo 54 dello Statuto dell'Università. Le riunioni potranno svolgersi anche con modalità a distanza, avvalendosi di strumenti telematici, telefonici o di conferenza audio o video.
4. Alle riunioni del Consiglio Direttivo, con esclusione di quelle che si svolgono in modalità telematica a distanza, prende parte anche il bibliotecario qualificato di cui all'art. 4, paragrafo 2, del presente Statuto, con funzioni ausiliarie all'istruttoria delle deliberazioni e alla verbalizzazione. L'eventuale assenza del bibliotecario qualificato non determina alcuna conseguenza sulla validità delle riunioni.
5. I verbali delle sedute riportano:
 - a) l'indicazione del giorno e dell'ora di apertura e chiusura della seduta;
 - b) l'indicazione dei componenti presenti, assenti e assenti giustificati, nonché dell'eventuale presenza del bibliotecario qualificato di cui al paragrafo 4 del presente articolo;
 - c) l'indicazione di chi presiede e di chi svolge le funzioni di segretario verbalizzante;
 - d) la dichiarazione sulla valida costituzione dell'organo;
 - e) l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - f) la dichiarazione relativa all'avvio della trattazione degli argomenti all'ordine del giorno;
 - g) i fatti avvenuti durante la seduta e le dichiarazioni rese dai partecipanti.
6. I suddetti verbali, sottoscritti dal Direttore e dal segretario verbalizzante, sono trasmessi per posta elettronica ai componenti del Consiglio direttivo.
7. Le convocazioni e i verbali delle sedute devono essere trasmessi per posta elettronica al Direttore del Dipartimento gestore; il segretario o il manager amministrativo del Dipartimento provvederà ad inserirli all'interno del sistema di gestione documentale in uso presso l'Università.

Art. 11 Nomina del Direttore

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti.
2. È nominato con decreto del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza.
3. Le elezioni si svolgono nella prima seduta del Consiglio direttivo, che deve essere convocata dal Decano entro trenta giorni dalla data di nomina del Consiglio stesso. Il Consiglio direttivo decide se la votazione avviene a scrutinio palese o segreto, previa presentazione di candidature, nel rispetto del principio del terzo di genere.
La votazione è valida se vi hanno preso parte almeno 3 dei componenti del Consiglio direttivo. Risulta eletto chi ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi.
Il verbale della seduta deve indicare le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali e deve essere trasmesso al Direttore del Dipartimento gestore.
Lo svolgimento della procedura elettorale è supportato dal segretario o dal manager amministrativo del Dipartimento gestore.



4. Il mandato del Direttore termina allo scadere del Consiglio direttivo. Il Direttore è rieleggibile per un massimo di tre mandati consecutivi.

Nel caso in cui, per una qualunque causa, il Direttore cessi dall'incarico, si procede al suo rinnovo entro 30 giorni. Il mandato del nuovo Direttore decorre dalla data del decreto di nomina fino alla scadenza del Consiglio direttivo.

Art. 12 Compiti del Direttore

1. Il Direttore svolge le seguenti funzioni:

- a) rappresenta il Centro, ne coordina le attività e formula proposte in ordine ad esse;
- b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne facciano motivata richiesta scritta;
- c) designa il componente del Consiglio direttivo incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o temporaneo impedimento (vice-direttore);
- d) designa, in occasione di ciascuna riunione del Consiglio Direttivo, il segretario verbalizzante, individuandolo in seno al Consiglio direttivo stesso;
- e) propone la relazione contenente la rendicontazione annuale, da sottoporre all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, nel caso di assegnazione di fondi per iniziative/interventi specifici;
- f) dà attuazione alle delibere del Consiglio direttivo;
- h) svolge specifiche attività di competenza del Consiglio direttivo, quando quest'ultimo gliene conferisca motivatamente mandato.

Art. 13 Modifiche allo Statuto del Centro

1. La proposta di modifica dello Statuto del Centro viene presentata dal Consiglio direttivo e viene approvata dal Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza; essa deve contenere il testo di Statuto modificato.

2. Gli statuti dei Centri sono modificati con decreto del Rettore, previo parere favorevole del Senato Accademico e approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 Chiusura del Centro

1. La proposta di chiusura del Centro viene presentata dal Consiglio direttivo o dal Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza.

2. Il Centro è chiuso con decreto del Rettore, previo parere favorevole del Senato Accademico e approvazione del Consiglio di Amministrazione.

3. La proposta di chiusura può essere presentata direttamente dal Senato Accademico e in tal caso il Centro è chiuso con decreto del Rettore, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.

4. La proposta di chiusura può altresì essere presentata direttamente dal Consiglio di Amministrazione e in tal caso il Centro è chiuso con decreto del Rettore, previo parere favorevole del Senato Accademico.

Art. 15 Relazione sull'attività del Centro

1. Entro il mese di settembre di ogni anno il Direttore predispone una relazione contenente la descrizione delle attività svolte e delle iniziative assunte dal Centro, nonché la illustrazione delle modalità di impiego dei fondi erogati al Centro dall'Ateneo, dal Dipartimento di Giurisprudenza o da altri soggetti o enti per finanziare le sue attività e la relativa rendicontazione. Tale relazione, una volta approvata dal Consiglio direttivo, viene trasmessa per posta elettronica al Rettore e al Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza



e successivamente sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Università di Ferrara e dal Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza.

2. La relazione deve contenere:

- a) l'esposizione sintetica dei risultati conseguiti e delle attività svolte;
- b) l'elenco degli eventuali contratti o convenzioni stipulati con enti pubblici e privati;
- c) l'elenco dei costi sostenuti e dei ricavi ottenuti nell'anno, predisposto dal segretario o dal manager amministrativo del Dipartimento gestore.

Art. 16 Entrata in vigore dello Statuto e attivazione del Centro

1. Il presente Statuto entra in vigore nella data indicata nel decreto rettorale di istituzione del Centro.
2. L'attivazione del Centro decorre dalla data di nomina dei relativi organi.

IL RETTORE
(Prof.Giorgio Zauli)

CM